

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO E DEI MEDIATORI
(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta dell'8 giugno 2026)

PARTE PRIMA

LE REGOLE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO

Art.1

(Istituzione e scopo)

Il Codice Etico e di Condotta dell'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea ha lo scopo di definire i principi e le regole etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione ed al suo funzionamento a cui devono uniformarsi tutti i soggetti che vi partecipano; salvaguardare i principi generali di responsabilità verso gli utenti ed i loro interlocutori rappresentati dai Mediatori, dagli Avvocati, dalle Parti e dai Collaboratori, di responsabilità verso la collettività sociale nonché il dovere di formazione professionale ed aggiornamento di tutti i soggetti chiamati a collaborare con l'Organismo.

Art.2

(Conflitto di interessi)

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di Mediazione e che partecipano alla sua attività devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi sia nei confronti delle Parti in mediazione che dell'Organismo stesso, uniformandosi ai principi di correttezza e di reciproca realtà.

Art.3

(Imparzialità)

L'Organismo di Mediazione si impegna a non porre in essere nello svolgimento del servizio condotte o comportamenti improntati a parzialità o ingiustizia ed a essere indipendente nella sua organizzazione e funzionamento.

Allo stesso modo i singoli Mediatori e quanti collaborano con o per l'Organismo di Mediazione devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza.

Art.4

(Correttezza)

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di Mediazione e che partecipano alla sua attività, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di reciproca correttezza e lealtà.

Art.5

(Parità)

L'Organismo di Mediazione rifiuta ogni tipo di discriminazione fondata sulla lingua, la religione, le opinioni politiche, la razza, lo stato di salute, il genere, l'età, la nazionalità.

L'Organismo di Mediazione si impegna a fornire il proprio servizio a chiunque si rivolga ad esso per finalità non contrarie alla legge.

Art.6

(Riservatezza)

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di Mediazione e che partecipano alla sua attività, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante lo stesso procedimento.

L'Organismo di Mediazione garantisce il rispetto della vigente normativa sulla "privacy" nell'acquisizione, nel trattamento e nell'archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili.

Il Mediatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi ed i doveri previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'esercizio della propria funzione.

Art.7

(Divulgazione)

L'Organismo di Mediazione si impegna a consegnare il presente Codice Etico e di condotta ai propri Mediatori, dipendenti e collaboratori nonché a renderlo noto ai singoli utenti.

PARTE SECONDA

LE REGOLE DI CONDOTTA DEI MEDIATORI

Art.8

(Principi generali)

Il presente Codice Etico e di Condotta, ispirato al Codice di Condotta Europeo per Mediatori, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i Mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea, necessariamente Avvocati iscritti al Foro di Ivrea, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità che, tra l'altro, può comportare la loro sospensione e/o cancellazione dall'Elenco dei Mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense, ogni suo precetto.

Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico e di Condotta.

Ai fini del presente Codice Etico per Mediazione si intende un'attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "Il Mediatore"), finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti come da Regolamento.

L'adesione al Codice di Condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione Forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

Art.9 (– Competenza – Nomina)

I Mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza.

I Mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza, sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nella capacità di mediazione, avuto riguardo anche alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

Il Mediatore deve consultarsi con il Responsabile dell'Organismo di Mediazione e le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà avere luogo.

Prima di accettare l'incarico il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto.

Ove non sia già stato comunicato dal Responsabile dell'Organismo attraverso la Segreteria, il Mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla mediazione.

Art.10 (– Indipendenza e ricusazione del Mediatore)

Qualora esistano circostanze che possano pregiudicare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione, il fatto che il Mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

È fatto divieto al Mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art.21 del D.M. n.150/2023, di cui all'art.62 del Codice Deontologico e di cui all'art.815 primo comma c.p.c.

Art.11 (– Imparzialità e neutralità-)

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze.

Ove occorra ed in caso di controversie di particolare complessità il Mediatore può richiedere al Responsabile dell'Organismo di Mediazione attraverso la Segreteria l'assistenza di un Co-Mediatore, ovvero che venga sostituito.

Art.12 (– L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia)

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore ed alle parti.

Il Mediatore deve condurre il procedimento il modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Il Mediatore inoltre deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Il Mediatore è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se gli avvocati che assistono le parti non abbiano ai sensi dell'art.12 D.Lgs. n.28/2010 attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Art.13 (Requisiti di onorabilità del Mediatore e provvedimenti collegati)

Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea è necessariamente un Avvocato iscritto nello stesso Foro.

Il Mediatore dichiara ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 al medesimo Organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art.4 del D.M. n.150/2023.

La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall'Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite, senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso; le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il Mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

Il Mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento dei predetti requisiti di onorabilità; l'Organismo provvederà quindi a sospendere il Mediatore dalla attività sino alla definizione di tali circostanze ovvero, ove le condizioni siano già maturate, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.

La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge comporta, previa contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione ed assegnazione di 15 giorni quale termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare e, in caso di accertamento della fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del Mediatore dall'Elenco dell'Organismo che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Mediatore sospeso in via cautelativa, o a cui viene comminata la cancellazione dall'Elenco dell'Organismo di Mediazione, verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

Nei casi indicati l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art.14 (Iscrizione, formazione ed esperienza del Mediatore)

Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea è un Avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Ivrea, che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione predisposto e assunto dall'Organismo Forense e che sia in regola:

α) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo;

β) con gli adempimenti ed i pagamenti contributivi e previdenziali richieste da cassa Forense.

Il Mediatore non può operare con più di tre Organismi di Mediazione e deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione secondo le disciplina dettata dalla normativa vigente.

Il Mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e nei termini previsti dal D.M. n.150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai Regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive / delibere anche regolamentari dell'Organismo di Mediazione, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione è causa di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

Le domande di ammissione all'Elenco dei Mediatori saranno sottoposte ad una successiva selezione per colloquio, che sarà espletata su deliberazione del Consiglio Direttivo da una Commissione composta di tre membri uno dei quali dovrà essere il Responsabile dell'Organismo Forense e gli altri due componenti Mediatori iscritti ed operativi presso altro Organismo Forense scelto dal direttivo dell'Organismo.

La domanda di ammissione all'Elenco dei Mediatori dovrà contenere:

- a) la produzione di un attestato di partecipazione con esito positivo ad un corso specifico di formazione riservato ad un numero massimo di 40 partecipanti di durata non inferiore ad 80 ore;
- b) la produzione della dichiarazione di aver svolto tirocinio assistito mediante partecipazione personale ad almeno 10 procedimenti di mediazione effettivamente svolti (con adesione della parte invitata) all'interno dell'Organismo di Mediazione Forense previo affiancamento del Mediatore titolare

All'esito del superamento della selezione ed ai fini dell'iscrizione presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia ed all'Elenco dei Mediatori dell'Organismo di Mediazione, i nuovi Mediatori saranno tenuti a svolgere un tirocinio assistito mediante partecipazione effettiva (previo affiancamento ad un Mediatore esperto già iscritto da oltre cinque anni allo stesso Organismo di Mediazione) a non meno di 10 mediazioni partecipate dall'inizio alla fine (e quindi con adesione della parte chiamata), alla presentazione dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità come previsto dal Regolamento, nonché alla sottoscrizione di polizza professionale estesa all'attività di Mediatore.

In ogni caso, tenuto conto dell'imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Mediatori, la permanenza nell'Elenco dei Mediatori è subordinata ad una successiva e periodica valutazione che sarà espletata con modalità di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

La valutazione potrà essere estesa a qualsiasi Mediatore.

I Mediatori iscritti nell'Elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento di almeno 18 ore per biennio ex art.24 D.M. n.150/2023.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi la valutazione periodica di qualità, così come in precedenza disciplinata, comporterà la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.

All'esito della prova di controllo sulla qualità dei Mediatori i giudizi che verranno espressi saranno i seguenti:

“gravemente insufficiente” – “insufficiente” – “sufficiente” – “buono” – “distinto” – “ottimo”.

Per effetto dei giudizi così espressi:

- a) il Mediatore che avrà ricevuto un giudizio di “gravemente insufficiente” verrà, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, immediatamente sospeso dalla turnazione d'ufficio per un periodo non superiore a 12 mesi con l'obbligo, nel periodo di sospensione, di affiancare un Mediatore esperto con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Organismo di Mediazione individuato dal Consiglio Direttivo stesso, per almeno 10 procedimenti di mediazione effettivamente svolti;
- b) il Mediatore che avrà ricevuto un giudizio “insufficiente” verrà, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, immediatamente sospeso dalla turnazione d'ufficio per un periodo non superiore a sei mesi con l'obbligo, del periodo di sospensione, di affiancare un Mediatore esperto con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Organismo di Mediazione individuato dal Consiglio Direttivo stesso, per almeno 7 procedimenti di mediazione effettivamente svolti;
- c) il Mediatore che avrà ricevuto un giudizio “sufficiente” verrà, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, affiancato ad un Mediatore esperto con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Organismo di Mediazione individuato dal Consiglio Direttivo stesso, per almeno 5 procedimenti di mediazione effettivamente svolti.

Art.15 (Gestione della Mediazione - Sostituzioni)

Il Mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art.14 secondo comma lett. a) del D.Lgs. n.28/2010.

Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi; tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto presso la Segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore.

Se per gravi ragioni non può presenziare anche ad un solo incontro di mediazione deve attivarsi per farsi sostituire da un Mediatore di propria fiducia, onerando la Segreteria di tale adempimento solo nel caso in cui non abbia trovato un sostituto.

La mancata comunicazione scritta presso la Segreteria dell'Organismo da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi, con la conseguenza che la mediazione verrà tolta a quel Mediatore ed assegnata definitivamente al sostituto.

Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo che potrà convocare, senza indugio, il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso.

Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione ed una maggiore qualità del servizio reso alle parti ed ai colleghi che le assistono.

Art.16 (I doveri)

L'attività di mediazione deve essere condotta dal Mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente sin dall'accettazione dell'incarico i doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso Mediatore.

Il Mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica, e ciò in quanto la professionalità del Mediatore esige che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire nella procedura.

È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni; a tal fine il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base all'appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale.

Il Mediatore deve impedire a sè stesso di assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione.

Nell'esercizio della propria attività il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previa audizione del Mediatore da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo, dapprima la sospensione dalla turnazione degli incarichi per un termine massimo di sei mesi e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al Regolamento, al Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento) la cancellazione del Mediatore dall'Elenco.

Art.17 (Clausola di coscienza)

Il Mediatore ha sempre diritto di rifiutare un incarico che rischia di urtare la sua coscienza o le sue opinioni.

Allo stesso modo il Mediatore ha il diritto di interrompere e di farsi sostituire in una procedura di mediazione se il suo giudizio o la sua etica lo hanno portato a ritenere che la stessa non si sviluppa conformemente allo spirito della mediazione.

Art.18 (Ulteriori doveri del Mediatore designato)

Il Mediatore, per adempiere alla sua funzione, deve:

- α) sottoscrivere per ogni mediazione per la quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di indipendenza;
- β) informare le parti sulle regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia quando previsto dalla legge;
- χ) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto delle persone e degli interessi;
- δ) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le indennità di mediazione quale fonte del compenso del Mediatore avvocato

Art.19 (Violazione dei doveri del Mediatore – Provvedimenti sanzionatori)

La violazione di ciascuno dei doveri a carico del Mediatore iscritto all'Albo degli Avvocati di Ivrea indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di procedura dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento) conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali:

- a. la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi;

- b. la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi;
- c. la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero della Giustizia.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa infrazione nonché ad evitare il reiterarsi.

Resta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di Mediazione, qualora intraveda nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore anche comportamenti disciplinarmente sanzionabili, di segnalare immediatamente la circostanza al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori sopra menzionati all'esito del seguente procedimento:

- il Mediatore viene convocato a mezzo Pec dinanzi al Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, il quale esamina la questione oggetto della convocazione;
- nei casi più gravi è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere alla immediata sospensione cautelativa del Mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche "inaudita altera parte", in attesa della definizione della contestazione avviata nei suoi confronti;
- il Mediatore convocato, nel termine di cinque giorni dalla ricezione della Pec, ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date ed orari di disponibilità ed in tal caso sarà cura del Consiglio Direttivo fissare altra data ed orario per l'audizione del Mediatore;
- dinanzi al Consiglio Direttivo il Mediatore sarà chiamato a fornire, anche con memorie scritte, spiegazioni in merito alle proprie condotte;
- all'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, deciderà se revocare la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi

ove già disposta, ovvero prorogarla e/o disporla per ulteriori 12 mesi, ovvero ancora, nei casi più gravi, disporre la cancellazione dall'Elenco dell'Organismo e dal Registro del Ministero della Giustizia.

Art.20 (Compensi)

I compensi per l'attività di Mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in applicazione dei seguenti principi

- α) qualora verrà stilato un verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata il Mediatore percepirà il 70% di quanto effettivamente versato dalla parte istante per le indennità di mediazione (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'Iva, detratta la ritenuta d'acconto sull'imponibile, se dovute);
- β) qualora all'esito del primo incontro di mediazione cui abbia partecipato anche parte chiamata dovesse essere stilato un verbale negativo per “mancanza dei presupposti per addivenire ad una intesa conciliativa” (chiusura senza accordo), il Mediatore percepirà il 70% di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le parti ritualmente costituite (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'Iva, detratta la ritenuta d'acconto sull'imponibile, se dovute);
- χ) qualora successivamente al primo incontro di mediazione la procedura si dovesse concludere “senza un accordo conciliativo” il Mediatore percepirà il 70% di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le parti ritualmente costituite (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'Iva, detratta la ritenuta d'acconto sull'imponibile, se dovute);
- δ) qualora nel corso del primo incontro di mediazione o nei successivi incontri la procedura si dovesse concludere “con accordo conciliativo” il Mediatore percepirà il 70% di quanto

effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le parti ritualmente costituite (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'Iva, detratta la ritenuta d'acconto sull'imponibile, se dovute).

Art.21 (Rinvii normativi)

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Codice Etico e di Condotta si applicano in quanto compatibili le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

(Disposizioni finali)

Il presente Codice Etico e di Condotta dell'Organismo di Mediazione e dei Mediatori viene trasmesso presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'artt.16 del Decreto Legislativo n.28/2010 e del Decreto Ministeriale n.150/2023.

Esso entra in vigore a partire dal giorno .